



REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROVA FINALE

per il Corso di Studio in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) sede di Padova

Articolo 1

Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, con il Regolamento delle Scuole di Ateneo e con il Regolamento Didattico del Corso di Studio in Scienze dell'Educazione e della Formazione, sede di Padova, disciplina la prova finale per quanto non definito dai predetti regolamenti.

Articolo 2

Descrizione della prova finale

La prova finale consiste nella presentazione e nella discussione, sotto la guida di un docente-relatore ("Tutor docente"), di norma del Corso di Studio, di un Elaborato finale cartaceo o informatico. Quest'ultimo può essere riferito all'esperienza di tirocinio, oppure può essere centrato sull'approfondimento di un argomento in attinenza con il curriculum di studio e scelto dallo studente di concerto con il docente.

Attraverso la prova finale, lo studente deve dimostrare di essere in grado di collegare, in maniera riflessiva e critica e con appropriato linguaggio, le esperienze di tirocinio alle problematiche educative, supportandole con fonti teoriche personalmente rielaborate, oppure deve dar prova di saper sviluppare la tematica scelta in maniera scientificamente e metodologicamente corretta, evidenziandone gli aspetti educativi e formativi.

L'Elaborato finale, sviluppato sulla base di una specifica struttura scientifico-metodologica e corredato da adeguati e significativi riferimenti bibliografici, viene presentato e discusso dal candidato alla presenza di una Commissione appositamente nominata, che esprime un giudizio di merito attribuendo un punteggio espresso in centodecimali.

Alla prova finale vengono assegnati 6 crediti sui 180 del percorso formativo; ad essa corrisponde un carico di lavoro di 150 ore.

La prova consiste (Art.5, comma 1 del Regolamento Didattico del Corso di Studio):

- a) nella presentazione e discussione di una Relazione sull'attività effettuata durante il tirocinio svolto - sotto la supervisione di un docente di riferimento – presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni; *oppure*
- b) nella presentazione e discussione di un Elaborato finale su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studi, assegnata da un docente di riferimento. Tale Elaborato finale può riguardare anche tematiche afferenti a discipline non pedagogiche presenti nel corso/curriculum di studio, sviluppate mettendone in luce gli aspetti o le implicazioni di tipo educativo-formativo.

L'Elaborato finale può essere redatto anche in lingua straniera, preventivamente concordata con il docente di riferimento e approvata dal Consiglio del Corso di Studio (Art.5, comma 3 del Regolamento Didattico del Corso di Studio). In questo caso, andrà predisposto anche un riassunto esteso in lingua italiana. La discussione potrà essere svolta anche in lingua straniera.

Per ulteriori indicazioni relative alla stesura dell'Elaborato finale si vedano:

Allegato 1 - Indicazioni per la stesura dell'Elaborato finale.

Allegato 2 - Fac-simile di frontespizio dell'Elaborato finale.

Articolo 3

Provvedimenti anti-plagio, anti frode e per la riservatezza

È stretto dovere dello studente svolgere l'Elaborato finale attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello (Art. 28, comma 8 del Regolamento Studenti).

Presentare come propri lavori in tutto o in parte copiati costituisce reato (legge n. 475/1925 e successive modifiche). I testi e i siti internet, individuati in modo autonomo dallo studente o suggeriti dal docente, utilizzati come basi bibliografiche dell'Elaborato finale devono sempre essere adeguatamente citati, anche se presentati sotto forma di riassunto.

Alla consegna dell'Elaborato finale, lo studente dovrà sottoscrivere una *Dichiarazione di autenticità*, nella quale dichiarerà di essere a conoscenza di tutte le conseguenze civili, penali e amministrative derivanti da un eventuale plagio e/o frode.

Relativamente alle informazioni, alle conoscenze e ai materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, messi a disposizione per lo sviluppo dell'Elaborato finale, al laureando verrà chiesta la sottoscrizione di un *Impegno di riservatezza*, secondo il modello approvato dal Senato Accademico (Art. 5, comma 4 del Regolamento Didattico del Corso di Studio). Lo studente è altresì tenuto al rispetto della disciplina di legge (ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche) relativa alla raccolta, al trattamento e alla conservazione dei dati sensibili usati nell'Elaborato finale.

Allegato 3 - Dichiarazione di autenticità.

Allegato 4 - Impegno di riservatezza.

Articolo 4

La Commissione preparatoria per la prova finale

Una Commissione preparatoria, nominata dal Direttore del Dipartimento (Art.5, comma 2 del Regolamento del Corso di Studio), valuterà l'Elaborato finale presentato dallo studente. Tale Commissione è composta da almeno due docenti: il Tutor docente che ha seguito lo studente e un secondo relatore. Il materiale presentato dallo studente ai fini della prova finale verrà valutato dalla Commissione preparatoria che formulerà un giudizio sul lavoro svolto e lo trasmetterà alla Commissione di laurea, nominata dal Direttore del Dipartimento, che esprimerà il giudizio finale.

Articolo 5

Docenti di riferimento della prova finale

Possono svolgere il ruolo di Tutor docenti della prova finale:

- professori e ricercatori a tempo indeterminato, confermati e non confermati, e a tempo determinato, afferenti al Corso di Studio in Scienze dell'Educazione e della Formazione;

- professori e ricercatori, confermati e non confermati, di altri Dipartimenti/Atenei con affidamento di insegnamento nel Corso di Studio in Scienze dell'Educazione e della Formazione;
- titolari di contratto di insegnamento nel Corso di Studio in Scienze dell'Educazione e della Formazione fino alla scadenza del contratto;
- professori e ricercatori, confermati e non confermati, di altri Dipartimenti/Atenei.

I docenti che hanno concluso il loro servizio presso l'Ateneo di Padova (scadenza del contratto, quiescenza, trasferimento) dovranno individuare un collega subentrante che assumerà a tutti gli effetti, in loro vece, il ruolo di Tutor docente. Essi possono comparire come correlatori esterni (sul frontespizio dell'Elaborato finale) e in tale veste possono partecipare alla seduta della Commissione preparatoria.

I docenti subentranti a docenti che hanno concluso il loro servizio presso l'Ateneo di Padova oppure a docenti che non insegnano più nel Corso di Studio in Scienze dell'Educazione e della Formazione sono tenuti a seguire, sia nel tirocinio sia nell'Elaborato finale, gli studenti già assegnati al collega al quale subentrano.

I Tutor docenti possono anche avvalersi della collaborazione, in qualità di esperti, di correlatori interni ed esterni all'Università, i quali possono comparire come correlatori esterni (sul frontespizio dell'Elaborato finale) e in tale veste possono partecipare alla seduta della Commissione preparatoria. In questo caso, la responsabilità dello svolgimento dell'Elaborato finale è del Tutor docente, che ne risponde in sede di presentazione e discussione finale. I nominativi dei correlatori esterni che possono comparire sul frontespizio dell'Elaborato finale non devono essere più di due. Per ciascun anno accademico, è prevista una distribuzione equa degli studenti tirocinanti/laureandi fra i Tutor docenti, che avranno il compito di accompagnarli sia nel tirocinio formativo sia nella preparazione dell'Elaborato finale di laurea (Allegato 6). Un eventuale cambiamento nell'abbinamento fra Tutor docente e studente laureando dovrà essere motivato, confermato e formalizzato per iscritto attraverso l'apposito modulo (Allegato 5). L'abbinamento con il Tutor docente potrà essere compiuto solo qualora lo studente abbia superato esami per almeno 89 cfu. Per ulteriori informazioni sullo svolgimento della prova finale si veda:

Allegato 5 – Cambio assegnazione del Tutor docente.

Allegato 6 – Modalità di assegnazione del Tutor docente per il tirocinio e per la prova finale

Articolo 6

Svolgimento della prova finale

La prova finale si svolge in due fasi:

- a) presentazione e discussione dell'Elaborato finale alla Commissione preparatoria;
- b) formulazione del giudizio finale sul lavoro svolto da parte della Commissione preparatoria e trasmissione di tale giudizio alla Commissione di laurea (Art. 5, comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di Studio).

La Commissione preparatoria esprime un giudizio relativo all'Elaborato finale attribuendo un punteggio che andrà aggiunto al giudizio finale di laurea.

Articolo 7

Attività della Commissione preparatoria e adempimenti dello studente

La Commissione preparatoria è composta da almeno due docenti (si veda Art. 5 del presente Regolamento). Il calendario delle sedute delle Commissioni è reso noto dalla Segreteria Didattica e pubblicato nel sito del Corso di Studio.

La Commissione preparatoria, dopo aver ascoltato la presentazione dell'Elaborato finale dello studente, esprime una valutazione sull'Elaborato finale, sotto forma di punti in centodecimi (da 0 fino a un massimo di 3 punti) e la comunica al laureando.

La Commissione preparatoria può avanzare anche la proposta dell'eventuale attribuzione della lode. La Commissione preparatoria consegna alla Segreteria Didattica del Corso di Studio in Scienze dell'Educazione e della Formazione, il verbale della seduta, ai fini della definizione del giudizio finale di laurea dello studente.

Nei termini e nei modi stabiliti all'inizio di ogni anno accademico e illustrati nello scadenziario delle sessioni di laurea triennale del Corso di Studio in Scienze dell'Educazione e della Formazione sede di Padova, gli studenti laureandi devono consegnare il proprio Elaborato finale e la documentazione necessaria per laurearsi unitamente a:

- *Dichiarazione di autenticità* attestante che l'Elaborato finale è stato redatto nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello (si veda Art.3 del presente Regolamento – Allegato 3);
- modulo relativo all'*Impegno di riservatezza* (si veda Art.3 del presente Regolamento – Allegato 4).

Articolo 8

Commissione di laurea

Per la prova finale del Corso di Studio in Scienze dell'Educazione e della Formazione, il Direttore del Dipartimento di riferimento, con il coordinamento della Scuola competente, nomina una Commissione costituita da almeno 5 docenti, anche di altro Ateneo, fra i quali individua il Presidente (Art. 10 comma 5, Regolamento Didattico di Ateneo).

Articolo 9

Sessioni di Laurea triennale

In linea con quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (Art.9 comma 6), per lo svolgimento delle prove finali del Corso di Studio in Scienze dell'Educazione e della Formazione, il Dipartimento si coordina con la Scuola competente stabilendo almeno tre sessioni opportunamente distribuite nell'arco dell'anno accademico, all'interno dei periodi fissati dal Calendario Accademico. Indicativamente:

- I periodo (I appello): prima decade di Dicembre;
- I periodo (II appello): prima decade di Marzo;
- II periodo (I appello): prima decade di Giugno;
- II periodo (II appello): metà Luglio;
- III periodo (appello unico): fine Settembre – inizio Ottobre.

Per ciascun appello sono programmate le scadenze per la consegna dell'Elaborato finale e della relativa modulistica. Esse vengono rese note attraverso il sito del Corso di Studio in Scienze dell'Educazione e della Formazione.

Articolo 10

Conseguimento della laurea

La laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU (Art.6, comma 1 del Regolamento Didattico del Corso di Studio), nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto, di cui all'Art.4, comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di Studio. Lo studente dovrà, inoltre, aver superato con esito positivo la prova finale, di cui all'Art.5 del Regolamento Didattico del Corso di Studio.

La prova finale si intende superata quando lo studente abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei (66) centodecimi (Art.10, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo). Il voto finale di laurea viene espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma (Art.6, comma 2, Regolamento Didattico del Corso di Studio):

- a. della **media ponderata** MP dei voti v_i degli esami di cui all'Art.4, comma 1 e all'Art.11, comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di Studio, pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente:

$$MP = (\sum v_i c_i / \sum v_i c_i) 110/30$$

- b. dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella **prova finale** ed attribuito dalla Commissione preparatoria secondo la seguente scala:

punti 0/110 elaborato sufficiente;
punti 1/110 elaborato discreto;
punti 2/110 elaborato buono;
punti 3/110 elaborato eccellente.

- c. dall'eventuale **incremento di voto** legato al premio di carriera. La Commissione di Laurea attribuisce un punteggio aggiuntivo in caso di:

1. *esami sostenuti all'estero*, nel quadro di programmi di scambio (0,2 centodecimi per esame);
2. *conseguimento della laurea entro il mese di dicembre del terzo anno*, secondo le regole qui sotto indicate:

agli studenti che si laureano entro il mese di dicembre del terzo anno viene attribuito un punteggio aggiuntivo (da 0 a 4.5 centodecimi) graduato in funzione della carriera (media esami) e del valore/livello dell'Elaborato finale, secondo la scala che segue:

-*carriera*: allo studente che si laurea nel triennio con una media

- da 96 a 99,99 - punti 1;
- da 100 a 103,99 - punti 2;
- da 104 - punti 3;

-valore dell'Elaborato finale: allo studente che si laurea nel triennio è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a:

- punti 0,5 - nel caso in cui l'Elaborato finale venga valutato con punti 1;
- punti 1 - nel caso in cui l'Elaborato finale venga valutato con punti 2;
- punti 1,5 - nel caso in cui l'Elaborato finale venga valutato con punti 3.

3. *valutazione del tirocinio formativo*, previsto dal Corso di Studio (Art. 11, Regolamento del Tirocinio per il Corso di Studio in Scienze dell'Educazione e della Formazione, sede di Padova), con punteggio pari o superiore a 28/30, secondo la scala che segue:

- punti 0.4 - nel caso di valutazione pari a 28/30;
- punti 0.8 - nel caso di valutazione pari a 29/30;
- punti 1.2 - nel caso di valutazione pari a 30/30;
- punti 1.5 - nel caso di valutazione pari a 30/30 e lode.

Il punteggio aggiuntivo di cui al punto 2. non è attribuito agli studenti che seguono percorsi abbreviati a seguito di riconoscimento di CFU per studi universitari pregressi e/o per competenze acquisite in campo professionale e riconosciute ai sensi del DM 03/11/1999, n. 509 e successive modifiche; in questi casi la Commissione potrà procedere all'attribuzione di punteggio aggiuntivo solo in presenza di un anticipo dei tempi per il conseguimento del titolo almeno pari all'abbreviazione di carriera ottenuta.

La lode potrà essere attribuita con il voto unanime della Commissione solo nel caso in cui il voto finale (con tutti gli incrementi di voto, compreso quello per la prova finale) sia pari a o maggiore di 110/110, e vista anche la carriera complessiva del candidato (ad es. lodi ottenute negli esami di profitto, livello dell'esposizione dell'Elaborato finale ecc.).

È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di Studio in Scienze dell'Educazione e della Formazione (tre anni) (Art.6, comma 4 del Regolamento Didattico del Corso di Studio).

I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui ai punti b) e c) sono deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del Consiglio del Corso di Studio.

Articolo 11

Titolo di Studio

Il Diploma di laurea attesta il conseguimento del titolo di studio e viene firmato dal Rettore e dal Direttore Generale, fatto salvo quanto previsto dalle rispettive convenzioni per i diplomi rilasciati congiuntamente agli altri Atenei italiani o stranieri. Nel Diploma non sono riportati il voto finale di laurea, né i voti conseguiti negli esami di profitto. Si fa menzione della lode qualora essa sia stata attribuita (Art. 25 del Regolamento delle Carriere degli Studenti).



Articolo 12

Norme transitorie

Il presente Regolamento si applica a partire dall'a.a. 2015 – 2016.

Il presente Regolamento si applica, per quanto compatibile, anche alle coorti precedenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle indicazioni fornite dalla normativa vigente di Ateneo e alle deliberazioni del Consiglio di Corso di Studio.